

nistro di grazia e giustizia molti documenti, dei quali si tien conto nella compilazione delle statistiche, alle quali attende la direzione generale presso il Ministero di agricoltura e commercio, dove ora sono concentrati tutti gli uffici di statistica.

Quindi se fosse presente l'onorevole Penserini io vorrei avvertirlo che non bisogna rivolgere le sue istanze all'onorevole Zanardelli, ma piuttosto all'onorevole Berti, al quale, soprintendendo egli a tutti i lavori statistici, conviene prendere in esame questo lavoro; e, dopo che sarà condotto a quella perfezione che merita l'importanza dell'argomento, presentarlo al ministro di grazia e giustizia, perchè egli desuma da tutti codesti dati di fatto quei lumi e criteri opportuni per presentare il disegno di legge promesso dall'articolo 18 della legge sulle garantigie.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano. (*Non è presente*)

Essendo assente, perde il suo turno. Ora vien la volta dell'onorevole relatore: però prima di dargli facoltà di parlare, leggo un ordine del giorno, che l'onorevole Fusco ha mandato testè alla Presidenza.

Esso è del tenore seguente:

“ La Camera, convinta che il presente stato di cose, mentre non assicura ai parroci il godimento di una sufficiente congrua, consacra una deplorabile sperequazione, sia fra i cittadini che fra i comuni del medesimo Stato, confida che il Ministero saprà provvedere con opportuni rimedi o proposte, ad eliminare i lamentati inconvenienti, e passa all'ordine del giorno. ”

Ricordo poi all'onorevole relatore che l'onorevole Picardi ha richiamato un ordine del giorno che nella tornata del 31 gennaio 1883 era stato proposto, discutendosi il disegno di legge per la proroga dei termini stabiliti dalla legge 20 gennaio 1880 sull'affrancamento dei canoni, censi e altre prestazioni.

Di quell'ordine del giorno fu votato la prima parte, che riguardava il ministro delle finanze, e fu rimandato al bilancio di grazia e giustizia e dei culti della stessa prima parte ciò che riguardava l'onorevole guardasigilli, e tutta la seconda parte che riguardava esclusivamente lo stesso onorevole guardasigilli. L'ordine del giorno è il seguente:

“ La Camera confida che gli onorevoli ministri del tesoro, di grazia e giustizia e culti, adottando quelle misure amministrative che crederanno necessarie per tutelare l'interesse dei direttari da

loro dipendenti, affinchè sia giusta la divisione del canone in relazione alla divisione del fondo, faciliteranno nel tempo stesso le affrancazioni parziali di quei canoni che risultino essere stati giustamente divisi.

“ Come del pari confida che il sullodato ministro di grazia e giustizia e culti ripresenterà quanto prima il disegno di legge sulle decime ecclesiastiche, e passa all'ordine del giorno. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Indelli, relatore.** Signori, risponderò brevemente agli oratori, i quali hanno parlato nella discussione del bilancio pel Fondo del culto. Essi si dividono in due categorie: quelli i quali hanno colta l'occasione del bilancio del Fondo pel culto per tornare a parlare della questione del regio *exequatur*; e quelli, che sono i più numerosi, i quali si sono intrattenuti delle congrue parrocchiali. Comincio da questi ultimi.

Innanzitutto debbo ringraziare l'onorevole mio amico Merzario delle cortesi parole a me indirizzate. Non è da oggi che io son d'accordo con lui in certi desideri ed aspirazioni, perchè le leggi di soppressione e di conversione sieno modificate e conformate meglio ai bisogni del tempo.

Ma prima di rispondere categoricamente intorno alla questione delle congrue parrocchiali, mi corre il debito di fare un breve ricordo intorno al modo come queste leggi del 1866 e del 1867 hanno costituito il patrimonio del Fondo per il culto.

Questo patrimonio venne costituito nel 1866 da quello che già apparteneva alle case ecclesiastiche, che erano in diversi paesi d'Italia; più dalle nuove soppressioni, che si generalizzavano colla legge del 7 luglio 1866.

Questa legge fu come lo statuto del Fondo pel culto, perchè lo istituì e ne prescrisse i diritti e le obbligazioni. Se non che, o signori, il Fondo pel culto che con legge del 1866 si può dire in certo modo esser nato vestito, come diceva il poeta, ebbe poi con la legge del 1867 scemato di molto il suo patrimonio con un mutamento gravissimo. Noi nel 1866 ci siamo preoccupati della questione sociale. Abolizione della manomorta, abolizione delle fraterie e quindi creazione di una amministrazione, che avesse liquidato questi stralci delle corporazioni religiose; liquidazione che, secondo quella legge, poteva avvenire in condizioni favorevolissime. E quindi furono imposti al Fondo pel culto quegli obblighi, che io ricorderò e che sono indicati nell'articolo 28 della legge del 1866. Ma nel 1867, o signori, avvennero altri fatti: in quell'anno la preoccupazione per le nostre condizioni